



Comune di
Milano

Direzione Specialistica Legalità e Controlli

IL RPCT

ATTO ORGANIZZATIVO N. 2/2025

OGGETTO: Segnalazioni in materia di whistleblowing – aggiornamento dell'organizzazione e delle modalità di trattazione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Richiamato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 avente riguardo alla: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Richiamata la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 avente riguardo a: *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*

Rilevato che i soggetti del settore pubblico, ivi compresi gli Enti locali cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, la gestione del canale di segnalazione interna, coadiuvato da un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del suddetto canale interno di segnalazione, cfr. articolo 4 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 24/2023;

Richiamato l'atto di nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Milano (prot. n. 0688460 del 30.12.2024 a far data dal 1 gennaio 2025 a seguito del quale si rende necessario l'aggiornamento dell'atto organizzativo interno in materia di Whistleblowing;

Richiamati, infine, i precedenti atti organizzativi interni prot. 0380599.I del 13 luglio 2023 e prot. 0661881.I. del 06 dicembre 2022, relativi alla composizione del gruppo di lavoro a supporto del RPCT per l'espletamento delle attività di analisi delle segnalazioni in materia di *whistleblowing*:

DISPONE



- di confermare la composizione del gruppo di lavoro con funzioni di collaborazione e assistenza alle proprie attività in materia di *whistleblowing*, nelle persone del Direttore Area anticorruzione e Privacy pro tempore, Dott.ssa Elisabetta Bove, del Responsabile pro tempore dell'Unità Anticorruzione e Trasparenza, Dott. Luciano Ossani, con la collaborazione della Dott.ssa Pasqualina Ceglia, Istruttore Direttivo Amministrativo, o altro dipendente individuato dal Responsabile Anticorruzione; tutti i dipendenti sono autorizzati a svolgere attività istruttoria e al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute;
- che i componenti del gruppo di lavoro, cui è affidata l'attività di collaborazione nella ricezione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione; nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dalla dr.ssa Elisabetta Bove;
- che il custode delle identità, ovvero il soggetto individuato nell'Ente che su esplicita richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza consente a quest'ultimo di accedere all'identità del segnalante, è individuato nel Direttore Area Internal Auditing pro tempore; a tal fine è stata introdotta una modifica della piattaforma informatica dedicata, consistente nel dotare di una ulteriore password temporanea, rispetto a quella che è già in uso al Responsabile Anticorruzione e ai componenti sopracitati, che permetta solo al custode di consentire l'accesso all'identità del segnalante, ove richiesto dal RPCT;
- che il custode dell'identità è, quindi, autorizzato a consentire l'accesso ai dati personali del segnalante nel caso in cui riceva una richiesta motivata da parte del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dalla quale risulti l'assoluta necessità di verificare l'identità del segnalante stesso in quanto la mancata identificazione impedisce il proseguimento dell'attività istruttoria relativa alla segnalazione pervenuta. Il custode dell'identità non conosce l'identità del segnalante e non ne tratta i dati personali;
- che i componenti del gruppo di lavoro provvedano al rilascio tramite la piattaforma informatica di un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- di determinare, in 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento, il termine per il riscontro alla segnalazione;
- di dare atto che le segnalazioni non sono oggetto di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato;
- di stabilire che, le segnalazioni verranno trattate sulla base dei seguenti criteri:
 1. il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente pubblico o di soggetto che in qualità collaboratore, lavoratore subordinato e autonomo, libero professionista o appartenente ad altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza segnali violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "*facilitatori*", ovvero alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

2. la segnalazione deve avere riguardo alla violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Con riguardo alle violazioni della normativa comunitaria, esse debbono riguardare i settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza); ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo, n. 24/2023, le disposizioni previste non si applicano: *“a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea”*; indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; descrizione del fatto con sufficienti elementi di chiarezza espositiva; indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; di stabilire che, ove i fatti segnalati attraverso la piattaforma informatica abbiano riguardo alle società partecipate e/o controllate nonché agli enti di diritto privato in controllo pubblico, le segnalazioni anonime sono inviate di norma anche ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o agli Organismi di Vigilanza nelle rispettive Società/Enti affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti.

- di stabilire che il gruppo di lavoro viene convocato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo un calendario progressivamente aggiornato; in funzione dei temi trattati possono essere convocati dirigenti e responsabili degli Uffici, direttamente coinvolti, o comunque a conoscenza dei fatti segnalati. Per ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal gruppo di lavoro che ne cura la successiva archiviazione in un luogo digitale non accessibile ad altri. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante;
- di stabilire che il Responsabile Anticorruzione possa attivare attività di *audit* da parte dell'Area Internal Auditing e chiedere al Nucleo Ispettivo interno di svolgere attività istruttorie;

- di dare atto che al termine dell'attività annuale, nell'ambito della relazione del RPCT di cui all'art. 7 della sezione normativa del PIAO, verrà illustrata - in apposito paragrafo - l'attività svolta, indicando quante segnalazioni sono state ricevute e gli argomenti trattati. Detta relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- di stabilire, in aderenza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023, le seguenti modalità e termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di *whistleblowing*:
 - ✓ la conservazione delle segnalazioni avviene tramite l'utilizzo della piattaforma informatica destinata al *whistleblowing*, con le misure di profilazione, accesso e gestione già in essere;
 - ✓ le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018;
 - ✓ di stabilire che si proceda alla trattazione delle segnalazioni anonime, in presenza di elementi contenutistici tali da consentirne la trattazione stessa, giunte per il tramite della piattaforma informativa in uso, senza però che sia dato riscontro al segnalante, dando mandato agli uffici di inserire tale specifica nella schermata di accesso;
- di stabilire la ricezione e trattazione, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 24/2023, anche di segnalazioni che pervengano da canali esterni distinti dalla piattaforma; le segnalazioni pervenute in forma cartacea ed in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "*riservata/personale*" verranno custodite in luogo fisico sicuro, non accessibile ad altri; la segnalazione verrà protocollata in modo riservato, nel senso che solo il destinatario della missiva ha accesso al contenuto. In tal caso, comunque, il sistema di protocollazione genera ugualmente una numerazione di Protocollo Generale che obbligatoriamente dovrà essere comunicata al segnalante. Il segnalante deve indicare chiaramente di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Si procederà in ogni caso alla registrazione e trattazione della segnalazione attraverso la piattaforma informatica già in uso, in modalità confidenziale con rilascio di codice di accesso da fornire al segnalante;
- di stabilire che, qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, essa deve essergli trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento; di tale trasmissione viene data contestuale notizia al segnalante;
- di dare atto che la procedura per la ricezione e trattazione informatica delle segnalazioni è stata sottoposta - anche in considerazione delle citate Linee Guida di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 - alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA: "*Data Protection Impact Assessment*" conclusa in data 3 luglio 2024), in relazione al contesto operativo interno ed esterno, con l'introduzione di ulteriori *policy* finalizzate in particolare all'accesso all'identità del segnalante autorizzato dal c.d. custode dell'identità ed assicurando la piena conoscibilità di una apposita informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

- di disporre infine che il presente atto venga pubblicato nella intranet comunale e sul sito istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” e trasmesso per conoscenza ai componenti del gruppo di lavoro.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Marco Ciacci



MARCO
CIACCI
Comune di
Milano
Direttore
15.12.2025
16:10:41
GMT+01:00